

## **L.R. n. 36 del 3 agosto 2023. – Art. 3**

**Norme in materia di autorizzazione alla costruzione ed esercizio di linee ed impianti elettrici con tensione non superiore a 150.000 volt e delle linee ad altissima tensione non facenti parte della rete di trasmissione nazionale e delle linee e degli impianti indispensabili per la connessione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili.**

(...)

### **Art. 3** *Procedura autorizzativa ed esproprio.*

1. Per la costruzione e l'esercizio delle infrastrutture appartenenti alla rete di distribuzione di energia elettrica si applica la procedura autorizzativa prevista dal decreto e quanto previsto nelle seguenti disposizioni.

2. L'istanza di autorizzazione unica, corredata dai relativi allegati, è presentata, a mezzo sportello telematico, al competente dipartimento regionale che, nel caso in cui siano stati richiesti la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza e l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, provvede alle forme di pubblicità nei termini di legge ed in particolare in accordo alle disposizioni di cui all'articolo 52-ter (Procedure di comunicazione, notificazione e pubblicità degli atti del procedimento) del *decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327* (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità).

3. Ai fini della presente legge, l'Autorità espropriante è definita dall'*articolo 52-sexies, comma 2, del D.P.R. 327/2001*.

(...)